

Pasquale Orsini

Un nuovo documento del 1831 sulla ramiera feudale di Pettorano sul Gizio

Nel mio lavoro *Energia e potere dell'acqua. Storia degli opifici idraulici nella Valle dell'Alto Gizio*, Pescara, Carsa, 2009 (Associazione Culturale “Pietro De Stephanis”), ho ricostruito, tramite la documentazione archivistica superstite, la storia delle diverse strutture, animate dalla forza motrice dell'acqua, esistenti nel territorio di Pettorano. Tra queste la ramiera feudale risultava la meno documentata. Infatti, tranne qualche fugace cenno negli scritti di Vincenzo Giuliani e Pietro De Stephanis, non restano che due mappe, una del 1810 e l'altra del 1820, che ci permettono di seguire, proprio in quel decennio, l'adeguamento della struttura – inizialmente funzionante solo come gualchiera – alle funzioni di ramiera.

Un nuovo documento, del 2 febbraio 1831, rinvenuto presso l'Archivio di Stato di Sulmona (Fondo Notarile, notaio Spada Francescantonio, b. 509, vol. 26, ff. 98-102), aggiunge alcune importanti informazioni sulla struttura di questo edificio. Si tratta di un atto di affitto dell' “opificio addetto ad uso di ramiera” da parte del proprietario Giuseppe Croce, dottore in Legge, di Pettorano sul Gizio, a favore dei fratelli Francesco e Gaetano di Nunzio e del figlio di detto Francesco, Luigi, di Sulmona.

È il primo documento che descrive con precisione le varie parti dell'edificio, le macchine e gli strumenti utilizzati per lavorare il rame. L'edificio risulta costituito da tre membri: uno che ospitava il meccanismo della ramiera, il secondo utilizzato come fondaco, ed il terzo usato come magazzino per conservare i carboni. Le opere di canalizzazione dell'edificio consistevano in tre canali di pietra, dei quali uno serviva per alimentare il “maglio grande”, l'altro il maglio “piccolo”, ed il terzo il soffiatoio. Infine, risulta di estrema importanza l'elenco dettagliato di tutti gli elementi che costituivano lo “stiglio” (l'attrezzatura) di proprietà dei di Nunzio: si tratta di un contributo di primaria importanza per la terminologia tecnica dell'epoca.

Per la rilevanza di questo documento, si è scelto di trascriverlo integralmente.

Regno delle Due Sicilie oggi li due febbraio dell'anno milleottocento trentuno, regnando Ferdinando Secondo.

Innanzi me regio notaio Francescantonio Spada del fu Giovanni residente in questa città di Solmona, ed in presenza di testimoni qui appresso descritti sono comparsi da una parte il Signor Don Giuseppe Croce Dottore di Legge e proprietario domiciliato nel Comune di Pettorano, e dall'altra i fratelli Francesco e Gaetano del fu Giuseppe di Nunzio; non che Luigi figlio dell'anzidetto Francesco di Nunzio, ramari questi tre, e domiciliati in questa città di Solmona. Quali comparenti sono tutti cogniti a me notaio ed agli infrascritti testimoni. Volendo esse parti mandare ad effetti l'nfraditando convenuto contratto di affitto. Quindi è che esso Signor Don Giuseppe Croce con l'atto presente dà, e concede in affitto ai comparsi signori Francesco, Gaetano, e Luigi

di Nunzio in solido accettanti, l'opificio addetto ad uso di ramiera, ch'esso signor Croce in pieno dominio dichiara avere, e possedere nei domini di Pettorano, e propriamente sotto l'abitato di quel Comune nel locale denominato "Sordignale", seu Santa Maria confinante col Mulino Comunale da un lato, e collo stesso locatore agli altri lati. Il detto edificio, conforme esse parti dichiarano, è di tre membri, nel primo de quali trovasi stabilito il meccanismo della precitata ramiera, consistente in tre fucine, un soffiatoio ad acqua, ed un maglietto; il secondo per uso di fondachetto, ed il terzo per magazzino da conservar carboni. Fanno parte ancora di esso edificio due canale di pietra, delle quali una è destinata per attivare il maglio grande, e l'altra il piccolo, oltre ad una terza canale, che anima il soffiatoio. Nel membro destinato per la ramiera vi esistono due finestre, una grande per dar lume al maglio munita di cancelli di ferro, e l'altra piccola per uso della canale; dette luci si chiudono con porte nuove di legno munite di ferramenti analoghi. Nel divisato magazzino, oltre alla porta esterna, che corrisponde alla strada superiore, vi è ancora un finestrino; quali porte sono anche nuove, unitamente all'altra interna, che comunica col membro della ramiera. Il fondachetto ha parimenti una porta nuova nell'ingresso, ed un finestrino con piccolo cancello di ferro. Il formale superiore, che con l'acqua del Gizzio anima l'intero edificio è munito di tre incili con sportellini, e viti di legno anche nuovi, ed in buono stato. L'intero formale è fabbricato con calce e puzzolane. In tal modo adunque, e nello stato già descritto dichiarano essi conduttori di Nunzio aversi ricevuto il riferito edificio.

I patti coi quali esse parti han convenuto il presente affitto dichiarano essere i seguenti, all'osservanza de' quali si obbligano rispettivamente nel modo il più solenne, e sono:

Primo, che la durata debba essere per anni sei di fermo, ed altri sei di rispetto, concorrendovi l'adesione di esso Signor Croce, e s'intenda incominciato l'anno corrente nel dì primo del prossimo passato gennaio mille ottocento trentuno.

Secondo, che per piggione debbano essi affittuari di Nunzio corrispondere annualmente al detto Signor Croce in Pettorano, la somma di ducati settantacinque, franchi e liberi da qualunque defalco, ed in buona moneta di argento effettiva sonante corrente di Regno, esclusa qualunque altra forma di pagamento; rinunciando formalmente essi affittuari a tutti i casi fortuiti previsti, imprevisi, opinati ed inopinati.

Terzo, che essi affittuari di Nunzio debbano incaricarsi a proprie spese della manutenzione dell'edificio suddetto, tranne soltanto le riparazioni occorrenti per il tetto, e per i muri maestri.

Quarto, che mancandosi il pagamento della espressa forma nell'epoca divisata, cioè in fine di ciascuna annata, si potranno essere astretti solidamente anche col di loro arresto personale; e laddove la mora si verificasse al dilà de sei mesi computabili dal dì primo gennaio di ciaschedun anno, sia in facoltà del locatore Signor Croce di poter rescindere il presente contratto di affitto: a qual'effetto essi di Nunzio rinunciano

tanto al beneficio della discussione, e divisione; che a quello della scansazione della mora.

Dichiarano inoltre esse parti che i suddetti di Nunzio fin da che entrarono in detto edificio posero nel medesimo lo stiglio tanto di ferro, che di legno, consistente nei seguenti oggetti, cioè un maglio di ferro libbre trecento settantasei; un anello ossia voca di ferro di peso libbre ducento quarantasette; un incudine di ferro del peso libbre cento ottantasette; pretolette di metallo del maglio grande del peso libbre quaranta; ferri o sian perni del fuso grande del peso di libbre cento quaranta; cerchi del fuso grande del peso di libbre novantasei; pretoletta di metallo del fuso, pesa libbre quarantadue; maglietto piccolo, con anello del peso libbre settanta; due ferri a quattro cerchi al fusetto di detto maglietto del peso libbre ventinove; pretolette quattro di metallo del maglietto del peso libbre nove; due scalpelli di ferro addetti all'arte al maglio del peso libbre cinquanta; tenaglia del maglio grande del peso libbre ventotto; una cesola grande pesa libbre settantasei; due mazze grosse ed un magliocco di ferro, ed un martelluccio, del peso libbre settanta quattro; un arrizzatore di ferro del peso libbre quarantuno; un tasco per rimettere l'acciaio al maglio di ferro del peso libbre ottantuno; un paletto di ferro del peso libbre ventotto; tenaglie diece, un appoggiatoio, un ancina, una cocchiaia di ferro, pesano libbre ottantasette; due cerchi al cippone del maglio, del peso di libbre settantanove; la levatora dell'acqua di ferro, pesa libbre dodici; boccagli di rame pesano libbre trenta; fuso di quercia di palmi ventisei di lunghezza, e palmi due e mezzo di diametro; ruota del detto fuso, croce di quercia, corve di carpeno, padella di quercia; due parti di legno del fuso di palmi sette, uno di palmi sei di quercia; troppitelli due di legna di quercia; due chiove per sostenere il maglio grande di palmi sedice l'uno, con la traversa tutta di quercia; due cagnotte di quercia; stira del maglio, e ceppone; fuso del maglietto di palmi otto, e pulelle di quercia; le chiove, troppitelli e mortali di quercia del maglietto; due sportelli con le viti di quercia.

Oggetti tutti, ch'essi di Nunzio accordano essere di loro piena pertinenza.

Or trovandosi gli anzidetti di Nunzio in bisogno di adempiere a talune di loro obbligazioni, abbiano risoluto di venderli, e ne abbiano conchiuso il contratto col lo detto Signor Croce.

Effettuandolo adunque, quindi è, che essi signori Francesco, Gaetano e Luigi di Nunzio in solido, con presente atto vendono sotto la garanzia di fatto, e di dritto a favore del ridetto Don Giuseppe Croce accettante, tutti gli anzidescritti stigli, e ciò pel convenuto prezzo di ducati duecento; a conto della qual somma dichiarano essi di Nunzio di aver ricevuti da detto compratore Signor Croce ducati ottantatre, e grana cinque che costui giorni fa li diede in tanta buona moneta fina di argento di Regno. Ed i rimanenti ducati centosedeci e grana novantacinque egli il signor Croce in questo momento gli ha sborsati, dati e pagati ad essi tre venditori di Nunzio pure in buona moneta effettiva sonante di argento di Regno, la quale dopo essersi da costoro a vista mia, e de testimoni presa, e verificata sel'hanno imborsate, e ne han fatta per tutto

detto prezzo di ducati duecento amplissima ricevuta, liberazione e quietanza, con la rinuncia a maggior cautela a qualunque cauzione.

Si riserbano però essi venditori di Nunzio la facoltà di ricomperare tale stiglio fra il termine di anni cinque computabili dalla data del presente atto, per fare il che dovranno restituire al signor Croce per interi i suddetti ducati duecento, nel di costui domicilio, ed in stimata buona moneta fina effettiva sonante di argento in questo Regno corrente, esclusa ogni altra specie e forma di pagamento; che se poi fra il termine e nel modo già detto essi di Nunzio omettano di fare tale ricompera non potranno più effettuarla, e resterà detto signor Croce padrone incontentabile di detti oggetti dianzi descritti, per suddetto già pagato prezzo, senzachè i venditori possano altro pretendere, e senza esservi bisogno di altro atto qualunque.

E siccome tutto il ripetuto stiglio rimane in potere degli stessi venditori per continuarlo ad usare nella predetta ramiera; così si è convenuto parimenti, che debbano pagarne in potere di esso compratore signor Croce annualmente a titolo di affitto la somma di ducati sedeci in contanti, ed in buona moneta fina effettiva di argento di Regno; e che detto affitto s'intende anche incominciato nel di primo dello scorso gennaio mille ottocento trentuno, e durerà quanto durar deve come sopra l'affitto di detta ramiera, se non si avveri l'anzidetta ricompera; se poi questa siegua, cesserà il fitto di detto stiglio nel di della ricompera. E con dichiarazione, che anche questo anno estaglio debbano detti di Nunzio pagarlo in fine di ciascuna annata insieme con quello di detta ramiera; per cui la paga della prima annata di dette estagli di ramiera, e stiglio si obbligano in solidam essi di Nunzio farla al Signor Croce nel di trentuno dicembre di questo anno mille ottocento trentuno, e così continuare ducanda il fitto. Mancandosi al pagamento anzidetto si obbligano essi tre di Nunzio di esserne astretto solidalmente anche col di loro arresto personale espressamente convenuto; e con altro espresso patto, che qualunque deteriorazione potesse avvenire sul precennato stiglio, andar debba a carico e rischio di essi fittuari di Nunzio, i quali restano parimenti obbligati di pagare le spese tutte dal presente atto portata.

Tanto esse parti hanno convenuto e stipulato, promettendone rispettivamente la stretta osservanza.

Di che se n'è formato questo atto in minuta.

Fatto, pubblicato, e celebrato in Solmona Provincia di Aquila, nell'anticamera nobile del quarto d'avanti del Palazzo di Don Giallorenzo Tabassi sito nella strada consolare rimpetto la Chiesa degli ex Gesuiti, alla presenza non solo di dette parti Signor Don Giuseppe del fu Liberatore Croce dottor in Legge e proprietario domiciliato questi in Pettorano; e signori Francesco, e Gaetano del fu Giuseppe di Nunzio, e Luigi di esso Francesco di Nunzio ramari questi tre domiciliati qui in Solmona, ma eziandio de' cennati testimoni signori Don Stanislao del fu Marchese Don Nicolantonio Trasmondo proprietario domiciliato in Solmona, e signor Massimiliano del fu Benigno Bonitatibus proprietario domiciliato in Pettorano, i quali sono a me noti, ed idonei, e di quali han firmato con me, e con le parti.

La iudicata pubblicazione si è fatta con la lettura chiara, ed intelligibile, che di questo intiero atto io notaio ne ho data a dette parti ed a suddetti testimoni contestualmente.

Giuseppe Croce

Francesco di Nunzio

Gaetano di Nunzio

Luigi di Nunzio

Stanislao Trasmondo Testimonio

Massimiliano Bonitatibus Testimonio

Notaio Francescantonio Spada residente in Solmona.